

22 MAG. 2007



REGIONE
MARCHE



UNIVERSITA' POLITECNICA
DELLE MARCHE

**PROTOCOLLO D'INTESA PER L'ATTIVAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEI
CORSI DI STUDIO PROFESSIONALIZZANTI DI AREA SANITARIA TRA
L'UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE E LA REGIONE MARCHE**

L'anno duemilasette, il giorno 22 (ventidue) del mese di maggio, nella Sede della
Giunta Regionale delle Marche – Via Gentile da Fabriano

TRA

La Regione Marche (di seguito denominata Regione) nella persona del Presidente
della Giunta Regionale Dott. Gian Mario Spacca nato a Fabriano il 16.02.1953
domiciliato per la sua carica in Via Gentile da Fabriano – Ancona – Codice Fiscale
80008630420 autorizzato alla stipula del presente atto con delibera della Giunta
Regione Marche n. 211 del 20.03.2007;

E

L'Università Politecnica delle Marche (di seguito denominata Università) nella
persona del Rettore pro-tempore Prof. Ing. Marco Pacetti nato ad Ancona il
15.10.1947, domiciliato per la sua carica in Piazza Roma n.22 – Ancona – Codice
Fiscale 00382520427 autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del
Consiglio di Amministrazione n. 1121 del 21.12. 2006;

PREMESSO

- che la Legge n.421 del 23.10.1992 *"Delega al Governo per la razionalizzazione e
la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e*

di finanza territoriale" (art.1, comma 1, lettera o) ha delegato il Governo ad emanare apposita decretazione per la regolamentazione della formazione in sede ospedaliera del personale sanitario;

- che con il Decreto legislativo del 30.12.1992 n.502 *"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n.421"* e le successive modifiche ed integrazioni sono stati disciplinati, tra l'altro, i rapporti tra SSN e Università per la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;

- che la Legge n. 419 del 30.11.1998 delega il Governo ad emanare un provvedimento avente valore di Legge per ridisciplinare i rapporti tra Servizio Sanitario Nazionale ed Università;

- che, il Governo ha dato applicazione alla delega ricevuta con il D.Lgs. n. 517 del 21.12.1999;

- che ai sensi del precitato Decreto Legislativo l'Università e la Regione hanno stipulato in data 27.9.2004 il Protocollo d'intesa per disciplinare i rapporti tra la medesima Università e la Regione in materia sanitaria;

- che il D.M. 3.11.1999 n. 509 e successive modificazioni ridefinisce i titoli ed i corsi di studio universitari;

- che gli ordinamenti didattici dei Corsi di studio professionalizzanti sono oggi disciplinati dai Decreti Ministeriali del 2 aprile 2001;

- che i requisiti di idoneità ed accreditamento delle strutture in cui svolgere l'attività formativa sono stati disciplinati con Decreto Interministeriale del 24 settembre 1997;

CONSIDERATO

- che l'ottica della regolamentazione e della normativa sopra richiamata consiste



nella realizzazione di un modello formativo che concili il patrimonio culturale e l'esperienza professionale, didattica e operativa già presenti nel Servizio Sanitario Nazionale, con l'apporto del settore universitario, altamente qualificato, sotto il profilo scientifico e didattico;

- che tale obiettivo è raggiungibile anche mediante la stipula di accordi fra l'Università ed il Servizio Sanitario Regionale;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE DI APPROVARE I SEGUENTI ARTICOLI

ARTICOLO 1

Il presente Protocollo d'Intesa disciplina i principi generali del rapporto tra il Servizio Sanitario della Regione Marche e l'Università Politecnica delle Marche per l'attività formativa dei corsi di studio universitari professionalizzanti, di area sanitaria, attivati e/o attivabili dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia, in stretta relazione con le risorse disponibili e con le esigenze della programmazione.

I profili relativi ai predetti Corsi professionalizzanti sono i seguenti:

Lauree Triennali

1. Educatore Professionale;
2. Fisioterapia;
3. Infermieristica;
4. Ostetricia;
5. Tecniche della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
6. Tecniche di laboratorio Biomedico;
7. Tecniche di Radiologia Medica, per immagini e radioterapia;

Lauree Specialistiche/Magistrali

1. Scienze infermieristiche ed ostetriche;

2. Scienze delle professioni sanitarie, tecniche e diagnostiche.

Per ciascun corso di studio si indicano, in allegato (allegato A):

a) sede;

b) strutture del Servizio Sanitario, I.N.R.C.A. ed Istituzioni private accreditate che fanno parte del percorso formativo.

L'elenco dei corsi individuati e le relative sedi (allegato A), potranno essere integrati e/o modificati in rapporto ad ulteriori esigenze nel rispetto dell'attività di programmazione.

L'Università e la Regione, entro il 31 dicembre di ciascun anno, programmano altresì l'attivazione, per l'anno accademico successivo, di master e corsi di perfezionamento su proposta anche degli Ordini Professionali e tenendo conto delle esigenze del Servizio Sanitario e delle risorse disponibili.

ARTICOLO 2

Il numero degli allievi previsti per ciascun corso, in correlazione alle risorse dell'Università Politecnica delle Marche ed alle esigenze del Servizio Sanitario Regionale, è definito a livello nazionale ai sensi della Legge n. 264 del 2.8.1999.

La Regione Marche esercita, nell'ambito delle indicazioni generali del MUR e del Ministero della Salute, compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento, in ordine al processo di definizione del fabbisogno regionale di personale sanitario ai fini di una adeguata programmazione dell'offerta formativa.

A tal fine la Regione e l'Università si impegnano a consultarsi preventivamente.

ARTICOLO 3

L'Università, per le attività didattiche previste dagli ordinamenti didattici, affida incarichi anche al personale dipendente dal Servizio Sanitario Regionale e qualificato per la materia insegnata, sulla base di una valutazione curricolare del

professionista.

Ai fini dello svolgimento delle attività tecnico-pratiche e di tirocinio, l'Università si avvale anche dei servizi, reparti e strutture territoriali facenti capo alle strutture del Servizio Sanitario, all'I.N.R.C.A. ed alle Istituzioni private accreditate, indicate all'allegato A.

Le strutture sanitarie indicate nell'allegato A, devono mettere altresì a disposizione proprio personale per il supporto all'attività didattica e tecnico-pratica dei Corsi di studio ove sono coinvolte.

ARTICOLO 4

Presso ogni Corso di Studio sono previsti:

- a) Presidente Corso
- b) Comitato Didattico
- c) Coordinatore della Attività Formativa Pratica e di Tirocinio Clinico



PRESIDENTE DEL CORSO

Il Presidente del Corso, nominato dalla Facoltà tra i professori di ruolo, dura in carica tre anni.

Il Presidente del Corso presiede il Comitato Didattico, dirige, sovrintende e coordina l'attività del Corso di studio e rappresenta lo stesso nei confronti della Facoltà e della sua Presidenza.

COMITATO DIDATTICO

Il Comitato Didattico è costituito da:

- Presidente del Corso;
- 1 docente del Servizio Sanitario della Dirigenza Sanitaria;

- 1 docente Universitario;
- 1 docente degli insegnamenti professionalizzanti;
- Coordinatore/i della Attività Formativa Pratica e di Tirocinio Clinico (AFPTC);
- 1 studente iscritto al Corso.

Ciascun docente è nominato dalla propria componente.


Il Comitato Didattico svolge le seguenti funzioni:

- a) propone i piani di studio nel rispetto di quanto stabilito in materia di attività e responsabilità professionale dalle disposizioni vigenti e dai codici deontologici ove esistenti e tali da favorire l'integrazione multiprofessionale;
- b) stabilisce gli indirizzi didattici nel rispetto degli ordinamenti didattici vigenti;
- c) programma ed organizza le attività di insegnamento teorico e pratico necessarie al conseguimento del titolo;
- d) svolge funzioni istruttorie, propositive e consultive nei confronti della Facoltà per tutte le attività rientranti nel Corso di studio;
- e) propone il/ i Coordinatore/i della Attività Formativa Pratica e di Tirocinio Clinico (AFPTC);
- f) nomina i Tutori e le Guide di tirocinio.

Per le professioni ove sono attivati più Corsi, al fine di salvaguardare e garantire uniformità e omogeneità formativa, relativamente ai punti a) e b) i Comitati attraverso i loro Presidenti e Coordinatori AFPTC, dovranno consultarsi preventivamente con almeno quattro riunioni annuali.

COORDINATORE DELLA ATTIVITA' FORMATIVA PRATICA E DI TIROCINIO CLINICO

Il Coordinatore della Attività Formativa Pratica e di Tirocinio Clinico è nominato dal Consiglio di Facoltà, su proposta del Comitato Didattico, per ogni Corso e/o canale



di studio.

Esso è individuato, sulla base di criteri che tengano conto del livello formativo e della esperienza didattica e professionale, tra i docenti degli insegnamenti professionalizzanti o, nei corsi di studio ove gli stessi non sono attivati, tra il personale ospedaliero e/o universitario appartenente alla professione in possesso della laurea specialistica/magistrale.

Il Coordinatore AFPTC svolge le seguenti funzioni:

- a) è responsabile della pianificazione e organizzazione dell'attività di tirocinio;
- b) mantiene i contatti con il referente indicato dalle singole strutture sanitarie (Aziende, INRCA, Istituzioni private accreditate) sedi di tirocinio, per le attività di cui al punto a);
- c) coordina i tutori;
- d) coordina l'attività formativa pratica o tutoriale (laboratorio) affidata ai tutori;
- e) verifica il raggiungimento degli obiettivi di tirocinio prefissati nel semestre di riferimento;
- f) ha titolo per partecipare alla Commissione finale dei Corsi di Laurea in qualità di componente.

Il Coordinatore AFPTC dura in carica tre anni e svolge la predetta funzione a tempo pieno.

Per lo svolgimento di tale funzione allo stesso è riconosciuta una indennità tale da equipararlo economicamente ad un dipendente di Categoria D livello economico super titolare delle "posizioni organizzative" con indennità minima contrattuale del CCNL Comparto Sanità.

La figura del Coordinatore è prevista anche per i Master. Per lo svolgimento di tale incarico non è richiesto il tempo pieno e la funzione non comporta l'equiparazione



economica al profilo professionale indicato al comma precedente.

ARTICOLO 5

L'elenco degli insegnamenti da affidare al Servizio Sanitario è deliberato dal Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia.

Esso sarà reso pubblico attraverso un provvedimento adottato dal Rettore dell'Università; tale provvedimento verrà inviato alla Regione, a tutte le Aziende del SSR nonché all'INRCA ed alle altre istituzioni sanitarie indicate nel più volte citato allegato A.

Nel bando verranno indicati i termini utili per la presentazione delle domande nonché tutti i requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione che dovranno in ogni caso prevedere il possesso della laurea specialistica/magistrale.

Nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia di formazione professionale, i moduli didattici possono essere assegnati al personale del Servizio Sanitario Regionale, al personale universitario convenzionato con il SSR ed al personale delle altre strutture sanitarie indicate nell'allegato A) previo nulla osta concesso dalle autorità competenti della struttura di appartenenza.

L'incarico avrà durata triennale e sarà affidato con Decreto Rettorale. Presso tutti i Corsi di studio previsti dal presente protocollo (*Corsi di Laurea Specialistica/Magistrale, triennale e Master*) sono previsti moduli didattici professionalizzanti da assegnare di norma agli appartenenti alle rispettive professioni.

Per l'espletamento della attività didattica tutoriale di natura professionalizzante, i titolari degli incarichi potranno avvalersi anche del Coordinatore AFPTC e delle figure di supporto alla attività formativa indicate al successivo articolo 6.



L'attività di docenza, nel rispetto di quanto scelto dal dipendente ed autorizzato dall'Ente di appartenenza, può essere svolta sia in orario che fuori orario di servizio e, relativamente all'ambito dell'Università Politecnica delle Marche, prevede la limitazione ad una sola docenza. L'eventuale costo della predetta attività, quantificato sulla base di normative contrattuali, disposizioni aziendali o regionali è a carico dell'Ente di appartenenza.

ARTICOLO 6

Nel rispetto del principio di integrazione formativa dettato dalle norme oggi in vigore, nell'ambito dei Corsi di studio professionalizzanti di area sanitaria vengono individuate le seguenti figure di supporto alla attività formativa professionalizzante:

A) Tutore

I tutori svolgono le seguenti funzioni:

- a) collaborano, con il Coordinatore dell'Attività formativa pratica e di tirocinio clinico, nella pianificazione e nell'organizzazione del tirocinio;
- b) supportano la formazione pratica degli studenti attraverso anche la gestione dell'attività di laboratorio preliminare alla attività di tirocinio svolta su paziente;
- c) seguono lo studente nella attività di tirocinio mantenendo anche i rapporti con le guide;
- d) partecipano alla verifica annuale del raggiungimento della formazione pratica svolta dagli studenti nel percorso di tirocinio.

I tutori sono nominati dal Comitato Didattico tra dipendenti del Servizio Sanitario o dell'Università appartenenti alla professione propria del Corso, con esperienza professionale almeno quinquennale nel profilo, che prestano servizio presso le strutture sanitarie indicate nell'allegato A e presso l' I.N.R.C.A. ed in possesso di uno dei seguenti requisiti formativi:

- a) laurea specialistica/magistrale;
- b) diploma di Dirigente Assistenza Infermieristica, Dirigente e Docente di Scienze Infermieristiche, Infermiere Insegnante Dirigente;
- c) laurea di I livello o titolo professionale equipollente con master di I livello della professione propria del Corso di studio o, in subordine ed in caso di necessità, a dipendenti ospedalieri e/o universitari appartenenti alla professione propria del Corso, in possesso del titolo professionale e di una esperienza almeno settennale nel profilo.

I tutori durano in carica tre anni e, di norma, svolgono la funzione a tempo pieno.

Il numero dei tutori viene definito dai Comitati Didattici dei singoli Corsi, tenendo conto del numero degli studenti iscritti (di norma 1 tutore ogni 20 studenti).

Ai tutori a tempo pieno, sotto il profilo economico, è riconosciuta una indennità pari a quella prevista dal CCNL del Comparto Sanità per il "Coordinamento".

B) Guide

Le Guide svolgono le seguenti funzioni:

- a) seguono lo studente nell'espletamento della attività di tirocinio presso l'U.O. di appartenenza;
- b) verificano, nell'ambito della U.O. di appartenenza, il raggiungimento degli obiettivi di tirocinio prefissati dalla programmazione didattica.

Le guide sono nominate dal Comitato Didattico su designazione delle strutture sanitarie pubbliche, dell' I.N.R.C.A. e delle Istituzioni private accreditate presso cui viene svolta l'attività di tirocinio.

La funzione di Guida è affidata al personale ospedaliero e/o universitario che, a livello assistenziale, svolge la funzione di coordinamento della U.O. o della professione propria del Corso o, in via subordinata, a personale afferente alla

professione propria del Corso di studi in possesso di una esperienza professionale almeno quinquennale.

Il numero delle Guide di Tirocinio è almeno pari al numero delle Unità Operative in cui viene svolto il tirocinio.

ARTICOLO 7

Gli studenti dei corsi di studio oggetto della presente intesa fruiscono dei diritti ed assolvono ai doveri degli studenti universitari. Agli studenti è garantita la tutela della salute prevista dalle norme in materia; copia dei referti relativi alle verifiche previste dalle norme in vigore ed ogni altra documentazione di carattere sanitario verranno conservati nel fascicolo personale dello studente depositato presso la Segreteria studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia.

L'Università garantisce agli studenti la copertura assicurativa secondo le vigenti disposizioni. Nell'espletamento della attività di tirocinio svolta presso le strutture indicate nell'allegato A), gli studenti sono tutelati anche dalle coperture assicurative aziendali.

L'Università, assumendosene l'onere, fornisce agli studenti le divise necessarie all'espletamento della attività di tirocinio. A tal fine l'Università potrà concordare con le strutture sopra indicate l'inserimento nelle procedure che, a livello aziendale, vengono utilizzate per garantire il servizio di guardaroba del personale dipendente. La divisa, identica per tutti gli studenti del corso, oltre che un cartellino identificativo con foto dello studente e la denominazione della struttura sanitaria in cui viene effettuato il tirocinio, deve recare il logo dell'Università e della Regione.

ARTICOLO 8

In conformità alle finalità, ai principi ed ai criteri stabiliti nel presente Protocollo d'intesa, l'Università e le strutture sanitarie indicate nell'allegato A) dell'articolo 1



concorrono alla realizzazione dell'attività di formazione dei corsi di studio professionalizzanti di area sanitaria e provvedono, entro 45 giorni dalla sottoscrizione dell'intesa, a stipulare appositi accordi attuativi secondo lo schema tipo che viene allegato al presente protocollo (allegato B).

Tramite l'accordo di cui sopra saranno definiti anche i servizi e le strutture che le istituzioni sanitarie mettono a disposizione per la realizzazione degli obiettivi di cui al presente Protocollo d'intesa.

ARTICOLO 9

Sono a carico dell'Università le spese relative a:

- a) retribuzione del proprio personale che, nell'ambito dei Corsi di Laurea professionalizzanti di area sanitaria, viene messo a disposizione ai sensi del presente protocollo;
- b) materiale didattico;
- c) divise (acquisto e pulizia);
- d) libri, riviste e materiale di emeroteca;
- e) assicurazione responsabilità civile verso terzi ed infortuni;
- f) prevenzione e tutela sanitaria prevista dal D.Lgs. 626/1994;
- g) oneri connessi alle selezioni di accesso ed agli esami finali;
- h) formazione didattico-tutoriale delle figure di supporto alla attività formativa pratica professionalizzante. A tal fine l'Università predispone e realizza un piano annuale tendente a garantire un continuo e costante aggiornamento professionalizzante finalizzato alla acquisizione di nuove conoscenze ed al perfezionamento delle specifiche manualità che vengono richieste dalla evoluzione tecnologica e metodologica;
- i) eventuali campagne di promozione all'accesso dei Corsi di Laurea.



ARTICOLO 10

Sono a carico delle strutture sanitarie richiamate nel precedente articolo 8 le spese relative a:

- a) retribuzione del proprio personale messo a disposizione ai sensi del presente protocollo;
- b) arredamento dei locali messi a disposizione per la formazione e di quelli destinati a spogliatoi di tutti gli studenti frequentanti;
- c) utenze relative all'utilizzo dei locali di cui al punto b);
- d) materiale d'uso;
- e) manutenzione delle strutture destinate alla formazione.

Laddove nelle strutture in cui viene svolto il tirocinio sia presente un servizio ristorazione, agli studenti che effettuano il percorso formativo presso le stesse e per il solo periodo del tirocinio, viene garantito l'accesso alla mensa alle stesse condizioni del personale dipendente e, laddove esistono le condizioni, sono concesse le agevolazioni previste dall'ERSU.

ARTICOLO 11

La Regione, per le esigenze dei Corsi di Laurea professionalizzanti di area sanitaria, assegna annualmente all'Università un contributo pari ad €1.135.697,00 a decorrere dall'anno accademico 2006/2007.

Lo stesso potrà essere rideterminato di comune accordo sulla base anche delle modifiche all'offerta formativa.



ARTICOLO 12

Considerata la recente attivazione nell'ordinamento universitario italiano della Laurea Specialistica/Magistrale per le professioni sanitarie, al fine di non disperdere

le esperienze maturate e la proficua collaborazione sin qui garantita dall'apporto delle figure professionali già coinvolte nella formazione, fino all'a.a. 2007/2008 compreso, per l'affidamento degli insegnamenti professionalizzati e della funzione di Coordinatore AFPTC, in deroga a quanto stabilito dai precedenti articoli, si prescinde dal possesso della laurea specialistica/magistrale; lo stesso titolo è sostituito, fino a tale data, dal Diploma di Dirigente Assistenza Infermieristica, Dirigente e Docente di Scienze Infermieristiche, Infermiere Insegnante Dirigente o laurea triennale più master annuale. Fino a tale data l'incarico di insegnamento avrà durata annuale.

Per l'anno accademico 2008/2009 i bandi per l'affidamento della docenza dovranno essere pubblicati entro il 30 aprile 2008.

ARTICOLO 13

La presente intesa entra in vigore dalla data di stipula, ha durata quadriennale e può essere tacitamente rinnovata tra le parti per analogo periodo.

Ciascuna delle parti può dare disdetta della convenzione con un preavviso di almeno 6 mesi.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL RETTORE

Università Politecnica delle Marche


(Prof. Ing. Marco Pacetti)



IL PRESIDENTE

Giunta Regione Marche

(Dott. Gian Mario Spacca)



ALLEGATO A
RETE FORMATIVA

LAUREE TRIENNALI

Educatore Professionale

Sede – Fondazione “Colocci” – Jesi

Sedi di riferimento per le attività di tirocinio:

Strutture sanitarie pubbliche:

Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” – Ancona

Azienda Sanitaria Unica Regione Marche

Fisioterapia

Sede – Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Medicina e Chirurgia –
Ancona

Sedi di riferimento per le attività di tirocinio:

Strutture sanitarie pubbliche:

Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” – Ancona

Azienda Sanitaria Unica Regione Marche

I.N.R.C.A. sede di Ancona

Istituzioni Private accreditate

Istituto di Riabilitazione Santo Stefano sede di Ancona e Porto Potenza Picena

Istituto Don Gnocchi – Falconara Marittima

Istituto Lega del Filo d’Oro - Osimo



Infermieristica – Corso A (canale “a” e canale “b”)

Sede – Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Medicina e Chirurgia –
Ancona

Sedi di riferimento per le attività di tirocinio:

Strutture sanitarie pubbliche:

Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” – Ancona

Azienda Sanitaria Unica Regione Marche

Zona n.4 – Senigallia

Zona n.5 – Jesi

Zona n.6 – Fabriano

Zona n.7 – Ancona

I.N.R.C.A. sede di Ancona

Sede - Azienda Ospedaliera “San Salvatore” – Pesaro – Corso B

Sedi di riferimento per le attività di tirocinio:

Strutture sanitarie pubbliche:

Azienda Ospedaliera “San Salvatore” - Pesaro

Azienda Sanitaria Unica Regione Marche

Zona n. 1 – Pesaro

Zona n. 2 – Urbino

Zona n. 3 - Fano

Sede – ASUR – Zona n. 13 – Ascoli Piceno – Corso C

Sedi di riferimento per le attività di tirocinio:

Strutture sanitarie pubbliche:

Handwritten signature and a circular stamp or mark.

Azienda Sanitaria Unica Regione Marche

Zona n. 13 – Ascoli Piceno

Zona n. 12 – San Benedetto

Zona n. 11 - Fermo

Sede – ASUR – Zona n. 9 – Macerata – Corso D

Sedi di riferimento per le attività di tirocinio:

Strutture sanitarie pubbliche:

Azienda Sanitaria Unica Regione Marche

Zona n. 9 – Macerata

Zona n. 8 – Civitanova Marche

Zona n. 10 - Camerino

Ostetricia

Sede – Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Medicina e Chirurgia –
Ancona

Sedi di riferimento per le attività di tirocinio:

Strutture sanitarie pubbliche:

Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" – Ancona

Azienda Sanitaria Unica Regione Marche

Azienda Ospedaliera " San Salvatore" di Pesaro

Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro

Sede – Ente Universitario Fermano

Sedi di riferimento per le attività di tirocinio:

Strutture sanitarie pubbliche:

Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" – Ancona

Azienda Sanitaria Unica Regione Marche

Tecniche di Laboratorio Biomedico

Sede – Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Medicina e Chirurgia –
Ancona

Sedi di riferimento per le attività di tirocinio:

Strutture sanitarie pubbliche:

Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" – Ancona

Azienda Sanitaria Unica Regione Marche

Azienda Ospedaliera " San Salvatore" di Pesaro

I.N.R.C.A. Sede di Ancona

Tecniche di Radiologia Medica, per immagini e radioterapia

Sede – Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Medicina e Chirurgia –
Ancona

Sedi di riferimento per le attività di tirocinio:

Strutture sanitarie pubbliche:

Azienda Ospedaliero - Universitaria "Ospedali Riuniti" – Ancona

Azienda Sanitaria Unica Regione Marche

Azienda Ospedaliera " San Salvatore" di Pesaro

I.N.R.C.A. Sede di Ancona



LAUREE SPECIALISTICHE/MAGISTRALI

Scienze infermieristiche ed ostetriche

Sede – Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Medicina e Chirurgia -
Ancona

Sedi di riferimento per l'attività di tirocinio:

Strutture sanitarie pubbliche:

Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" – Ancona

Azienda Sanitaria Unica Regione Marche

Azienda Ospedaliera S. Salvatore di Pesaro

I.N.R.C.A. Sede di Ancona

Scienze delle professioni sanitarie, tecniche e diagnostiche

Sede – Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Medicina e Chirurgia -
Ancona

Sedi di riferimento per l'attività di tirocinio:

Strutture sanitarie pubbliche:

Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" – Ancona

Azienda Sanitaria Unica Regione Marche

Azienda Ospedaliera S. Salvatore di Pesaro

I.N.R.C.A. Sede di Ancona



ALLEGATO B

PROTOCOLLO D'INTESA ATTUATIVO PER I CORSI DI STUDIO DI AREA SANITARIA
DELL'UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE.

L'Università Politecnica delle Marche, di seguito definita "Università", nella persona del Rettore Prof.Ing. Marco Pacetti, nato in Ancona il 15.10.1947. delegato alla stipula del presente protocollo dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. ____ del _____ ;

E

L'Azienda _____, di seguito definita "Azienda", nella persona del Direttore Generale _____, nato in _____ il _____ delegato alla stipula del presente protocollo con determina n. ____ del _____.

Premesso che:

- il decreto leg.vo n. 502/1992 demanda all'Università la formazione per le professioni sanitarie, previa intesa con la Regione;
- la Regione Marche e l'Università Politecnica delle Marche, in data 27 settembre 2004, hanno sottoscritto il Protocollo d'Intesa, ex decreto legislativo n.517/1999, per disciplinare i rapporti tra le due Istituzioni in materia sanitaria;
- la Regione Marche e l'Università Politecnica delle Marche, in data _____, hanno sottoscritto il Protocollo d'Intesa, , per disciplinare i rapporti tra le due Istituzioni in materia di formazione per le professioni di area sanitaria;
- nel predetto protocollo all'articolo 8, è prevista la stipula di intese attuative tra la stessa Università e le strutture sanitarie coinvolte nella formazione ed indicate nell'allegato A) del predetto Protocollo d'Intesa del _____ secondo lo schema indicato all'allegato B del più volte citato protocollo;
- la Regione e l'Università hanno individuato i seguenti Corsi di Studio:



1. CORSI DI LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE IN:

- SCIENZE INFERMIERISTICHE-OSTETRICHE con sede in Ancona
- SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE CON SEDE IN ANCONA

2. CORSI DI LAUREA TRIENNALI NELLA PROFESSIONE SANITARIA DI:

- FISIOTERAPIA CON SEDE IN ANCONA;
- INFERMIERISTICA CON SEDE IN ANCONA;
- INFERMIERISTICA CON SEDE A PESARO ;
- INFERMIERISTICA CON SEDE AD ASCOLI PICENO;
- INFERMIERISTICA CON SEDE A MACERATA
- OSTETRICIA CON SEDE IN ANCONA;
- TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO CON SEDE IN ANCONA;
- TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA
CON SEDE IN ANCONA.
- EDUCATORE PROFESSIONALE CON SEDE A JESI
- TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO
CON SEDE A FERMO


CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

Le premesse fanno parte integrante del presente protocollo.

ARTICOLO 2

L' Azienda, per l'attività formativa indicata in premessa, mette a disposizione dell'Università le proprie strutture assistenziali nonché le risorse umane e strumentali indicate negli allegati al presente protocollo, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale. Per ogni singolo Corso di studio sono indicate:



- a) le risorse spaziali e strumentali messe a disposizione;
- b) il personale destinato alla attività di supporto a quella formativa.

Eventuali modifiche ed integrazioni agli allegati, così come sopra descritti, potranno essere apportate mediante scambio di corrispondenza tra l'Università ed il Direttore Generale.

In caso di mancato accordo, le parti possono richiedere il parere vincolante della Commissione Paritetica Regione-Università.

ARTICOLO 3

L'Azienda, ai sensi del Protocollo d'Intesa stipulato tra l'Università e la Regione in data _____, mette altresì a disposizione il proprio personale per l'attività didattica e di supporto sulla base delle procedure vigenti.

Le predette attività affidate al personale del SSN non comportano oneri a carico dell'Amministrazione Universitaria e gravano sul bilancio dell'Azienda nel rispetto della normativa che regola il rapporto di lavoro del personale del SSN, nonché delle disposizioni integrative impartite dalla Regione Marche.

L'Azienda vi provvede utilizzando, in primo luogo, le risorse poste a disposizione dalla Regione Marche ed utilizzando i criteri dalla stessa fissati.

ARTICOLO 4

Ai sensi dell'art. 10 del Protocollo d'Intesa stipulato il _____ tra la Regione e l'Università sono a carico dell'Azienda le spese relative a:

- retribuzione del proprio personale messo a disposizione;
- arredamento dei locali messi a disposizione per la formazione e di quelli destinati a spogliatoi di tutti gli studenti frequentanti;
- utenze relative all'utilizzo dei locali di cui al punto b);
- materiale d'uso;



- manutenzione delle strutture destinate alla formazione.

Laddove nelle strutture in cui viene svolto il tirocinio sia presente un servizio ristorazione, agli studenti che effettuano il percorso formativo presso le stesse, viene garantito l'accesso alla mensa alle stesse condizioni del personale dipendente e, laddove esistono le condizioni, sono concesse le agevolazioni previste dall'ERSU.

ARTICOLO 5

L'Università assume la responsabilità, l'organizzazione e la gestione della attività didattica, nonché tutti gli oneri ad essa connessi e previsti da leggi, regolamenti ed accordi con la Regione che non sono demandati, con il presente accordo, all'Azienda.

Tra gli oneri di cui al precedente comma, nel rispetto di quanto disciplinato dall'art. 9 del protocollo d'intesa _____ sono compresi quelli relativi a:

- retribuzione del proprio personale che, nell'ambito dei Corsi di Laurea professionalizzanti di area sanitaria, viene messo a disposizione ai sensi del presente protocollo;
- materiale didattico;
- divise (acquisto e pulizia);
- libri, riviste e materiale di emeroteca;
- assicurazione responsabilità civile verso terzi ed infortuni;
- prevenzione e tutela sanitaria prevista dal D.Lgs. 626/1994;
- oneri connessi alle selezioni di accesso ed agli esami finali;
- formazione didattico-tutoriale delle figure di supporto alla attività formativa pratica professionalizzante;
- eventuali campagne di promozione all'accesso dei Corsi di Laurea.



ARTICOLO 6

L'Università provvede all'assolvimento di tutte le funzioni di Segreteria, sia amministrativa che didattica, nei confronti degli studenti iscritti ai vari Corsi di studio. Per tali funzioni l'Università può avvalersi anche di risorse messe a disposizione da terzi.

ARTICOLO 7

L'Università si impegna a mettere a disposizione le risorse e le strutture necessarie per la realizzazione della didattica formale e per la didattica interattiva.

ARTICOLO 8

L'Università si impegna a definire la programmazione delle attività di tirocinio che vengono espletate presso le strutture dell'Azienda.

Gli adempimenti di cui sopra, per quanto attiene gli aspetti organizzativi che possono avere risvolti sull'assistenza, vengono effettuati d'intesa con l'Azienda.

L'Università si impegna a dare tempestiva comunicazione all'Azienda in merito:

- agli studenti interessati;
- ai tempi di permanenza presso le varie strutture aziendali;
- al piano formativo che gli stessi studenti devono seguire.

I tirocinanti devono impegnarsi a svolgere esclusivamente le attività previste nel progetto formativo, sotto la guida del personale strutturato addetto.

ARTICOLO 9

L'Università garantisce che gli studenti iscritti ai vari Corsi di Studio sono assicurati sia per gli infortuni che per la responsabilità civile verso terzi.

ARTICOLO 10

L'Università deve acquisire l'impegno dal proprio personale e dagli studenti che frequentano le strutture dell'Azienda:



- al rispetto delle norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- al mantenimento della necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze, riferite a persone, acquisiti durante la permanenza presso le medesime strutture.

ARTICOLO 11

Il Direttore Generale viene individuato quale "Datore di Lavoro" ex D.Lgs. n.626/94 e successive modificazioni ed integrazioni nei confronti del personale e degli studenti dell'Università, limitatamente alla attività formativa che viene espletata all'interno dell'Azienda.

A tale fine l'Università trasmette alla Direzione Aziendale gli elenchi delle unità di personale e degli studenti interessati; fino a tale comunicazione ufficiale la responsabilità permane all'Università.

Il "Datore di Lavoro" come individuato nel presente articolo assume l'obbligo di porre in essere tutti gli adempimenti dovuti all'applicazione delle norme legislative dirette a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori negli ambienti di lavoro con particolare riferimento ai Decreti Legislativi nn. 277/91, 626/94, 242/96 e 645/96, nonché ai DD.PP.RR. nn. 547/55 e 303/56 con loro successive modificazioni ed integrazioni.

L'Università assicura una preliminare illustrazione delle norme che tutelano la salute dei lavoratori negli ambienti di lavoro, delle nozioni preliminari sui rischi aziendali, sulle procedure di riduzione di tali rischi a livello accettabile e sui comportamenti per lavorare in sicurezza.

Resta l'obbligo dell'Azienda di provvedere alla informazione e formazione adeguata in riferimento allo specifico posto di lavoro, mansioni ed attrezzature messe a



disposizione da parte della medesima Azienda.

L'Azienda invia tempestivamente all'Università copia del giudizio di idoneità di ciascuno studente espresso dal Medico Competente.

ARTICOLO 12

Per tutto quanto non previsto dal presente protocollo vale quanto disciplinato dalla normativa vigente nonché dagli atti regolamentari adottati dall'Università in applicazione della predetta normativa.

ARTICOLO 13


Il presente protocollo attuativo entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione e produce i suoi effetti fino alla validità ed alla efficacia del Protocollo d'Intesa stipulato tra la Regione e l'Università in data _____.

ARTICOLO 14

Il presente protocollo è soggetto a registrazione, in caso d'uso, ai sensi del D.P.R..26.04.1986 n.131 e le relative spese saranno a carico della parte che lo richiede.

Il Rettore dell'Università
Politecnica delle Marche
Prof.Ing. Marco Pacetti

Il Direttore Generale
dell'Azienda _____
Dott. _____



Allegato n.1

Corso di Laurea in _____

Sede _____

A) ZONE INTERESSATE (OVE PRESENTI)

B) STRUTTURE NECESSARIE PER L'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' DI
TIROCINIO

C) PERSONALE DELLA PROFESSIONE DESTINATO ALLA ATTIVITA' DI
SUPPORTO:

